

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
- il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:
 - a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;
 - b) raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;
 - c) verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
 - d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;
 - e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;
- sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g);
- il parere del Garante per la protezione dei dati personali può essere fornito anche su "schemi tipo";
- l'art. 20, comma 4, del Codice, prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;

Viste le restanti disposizioni del Codice;

Visto il provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in G.U. n. 170 del 23 luglio 2005);

Visto lo schema tipo di regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari predisposto dall'ANCI in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 21.09.2005;

Visto il Regolamento comunale per il Trattamento dei Dati Sensibili e Giudiziari adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 159 del 20/12/2005;

Vista la Newsletter del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 270 del 2/2/2006 avente ad oggetto “Nuovi trattamenti di dati presso gli enti locali” in cui si riporta il parere positivo del Garante su diversi schemi tipo di regolamento presentati da Comuni che prevedono l'utilizzazione di dati sensibili e giudiziari anche per alcune specifiche attività (protezione civile, agevolazioni tributarie, volontariato, attività ricreative) che non figuravano, per tipologia di casi o di operazioni, negli schemi tipo di regolamento predisposti dall'ANCI e approvati dal Garante nel mese di settembre;

Visto il parere del Garante per la Protezione dei dati personali del 29/12/2005 avente ad oggetto “ulteriori indicazioni sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari” e riguardante osservazioni in merito a: dati sulla salute trattati da Comuni nelle attività di protezione civile; conferimento di onorificenze e di ricompense; agevolazioni tributarie; attività ricreative, promozione della cultura e dello sport ed occupazioni di suolo pubblico; iscrizioni ad albi comunali di associazioni ed organizzazioni di volontariato;

Rilevato che nella Newsletter citata il Garante nel fornire il suo parere ha stabilito che tutti gli enti locali interessati a svolgere i medesimi trattamenti con le stesse modalità, possono effettuarli integrando i propri regolamenti sulla base delle indicazioni fornite e senza bisogno di sottoporre singolarmente i regolamenti all'Autorità;

Ritenuto opportuno integrare il Regolamento comunale per il Trattamento dei Dati Sensibili e Giudiziari (adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 159 del 20/12/2005) con le schede relative a:

- “Protezione civile”
- “Attività ricreative, promozione della cultura e dello sport ed occupazioni di suolo pubblico”
- “Iscrizioni ad albi comunali di associazioni ed organizzazioni di volontariato”

Ritenuto, altresì opportuno integrare le schede seguenti del citato regolamento:

- Scheda n. 20 denominata “ Servizi sociali – Attività relative alla concessione di benefici economici, ivi comprese le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica e le esenzioni di carattere tributario” con le “agevolazioni tributarie”;
- Scheda n. 32 denominata “Gestione dei dati relativi agli organi istituzionali dell'ente, dei difensori civici, nonché dei rappresentanti dell'ente presso enti, aziende e istituzioni” con il “conferimento di onorificenze e di ricompense, il rilascio e la revoca di autorizzazioni o di abilitazioni, la concessione di patrocinii, di patronati e di premi di rappresentanze, l'adesione a comitati d'onore e l'ammissione a cerimonie e ad incontri”.

Visto il parere favorevole espresso dalla VI^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 15 maggio 2006;

Visto l'art. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale, Pandiani dr. Pietro, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Presenti in aula	n. 36	
Non partecipano alla votazione	n. 2	Malvolti Piercarlo e Bonelli Gianluca
Presenti all'apertura della votazione (espressa con voto elettronico)	n. 34	
Astenuti	n. 0	
Votanti	n. 34	
Voti favorevoli	n. 34	
Voti contrari	n. 0	

DELIBERA

- 1) di integrare il "Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari" adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 159 del 20/12/2005 con le schede seguenti (Allegato n. 1):
 - Scheda n. 36 "Protezione civile"
 - Scheda n. 37 "Attività ricreative, promozione della cultura e dello sport ed occupazioni di suolo pubblico"
 - Scheda n. 38 "Iscrizioni ad albi comunali di associazioni ed organizzazioni di volontariato";

- 2) di integrare le schede seguenti del citato regolamento (Allegato n.1):
 - Scheda n. 20 denominata " Servizi sociali – Attività relative alla concessione di benefici economici, ivi comprese le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica e le esenzioni di carattere tributario" con le "agevolazioni tributarie";
 - Scheda n. 32 denominata "Gestione dei dati relativi agli organi istituzionali dell'ente, dei difensori civici, nonché dei rappresentanti dell'ente presso enti, aziende e istituzioni" con il "conferimento di onorificenze e di ricompense, il rilascio e la revoca di autorizzazioni o di abilitazioni, la concessione di patrocinii, di patronati e di premi di rappresentanze, l'adesione a comitati d'onore e l'ammissione a cerimonie e ad incontri";

- 3) di fornire ampia diffusione al regolamento mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale e sul sito internet del Comune di Cuneo;

- 4) di dare atto che il regolamento adottato ricalca lo schema tipo proposto dall'ANCI ed approvato preventivamente da parte del Garante per la Protezione dei Dati Personali.